



## Designazione di norme tecniche per dispositivi di protezione individuale conformemente alla legge federale sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

### 1. Situazione iniziale

- 1.1. In virtù dell'articolo 6 della legge federale del 12 giugno 2009<sup>1</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e dell'articolo 5 dell'ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza delle dispositivi di protezione individuale<sup>2</sup>, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è autorizzata a designare le norme tecniche idonee a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.
- 1.2. In applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425<sup>3</sup>, la Commissione europea ha designato norme tecniche nella seguente pubblicazione che figurano nella Gazzetta ufficiale dell'UE:

Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione, del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 156 del 19 maggio 2020, pag. 13, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/395<sup>4</sup>, GU L 77 del 5 marzo 2021, pag. 35.

### 2. Designazione di norme europee

- 2.1. La SECO designa le norme tecniche elencate nelle pubblicazioni dell'UE di cui al numero 1.2.
- 2.2. La designazione di norme tecniche armonizzate non contempla prefazioni, allegati nazionali né elementi affini.

<sup>1</sup> RS **930.11**

<sup>2</sup> RS **930.115**

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull'attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico, GU L 77 del 5 marzo 2021, pag. 35.

### *3. Complemento alle designazioni precedenti*

La presente designazione completa la designazione del 3 giugno 2020<sup>5</sup>.

### *4. Consultazione e ottenimento*

- 4.1. Le norme designate possono essere consultate gratuitamente o ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).
- 4.2. Un elenco consolidato delle norme tecniche designate è disponibile sul sito [www.switec.info](http://www.switec.info). L'elenco è puramente informativo e non esplica effetti giuridici.

31 marzo 2021

SECO – Direzione del lavoro  
Sicurezza dei prodotti:

Thomas Herzog

<sup>5</sup> FF 2020 4205